



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie del Comune di Fano (ad eccezione dell'imposta di soggiorno per la quale l'affidamento ha per oggetto la mera attività di supporto), per la durata di anni sei, a far data dall'_____ e per il solo servizio di riscossione coattiva della TARI dall'1 giugno 2020 - CIG n.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi (2020) questo giorno _____, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott.ssa Daniela Mantoni, nata a Pergola (PU) il 4 gennaio 1969 che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, come risulta dal provvedimento sindacale n. 35 del 14 Ottobre 2017 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) sig.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazioni a contrattare n. _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari, veniva stabilita la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione della gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie del Comune di Fano e dell'Aset S.p.A., per la durata di massimo anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto della concessione è di €4.641.000,00 (di cui per il solo Comune di Fano € 4.452.000,00) come segue:

TRIBUTO / ENTRATA	STIMA INCASSO ANNUO calcolato su COMPETENZA E RESIDUI MEDIA ANNI 2018-2019 (dato 2019 con proiezione annuale)		STIMA IMPORTO AGGIO ANNUO calcolato su MEDIA ANNI 2018-2019 (dato 2019 con proiezione annuale) importo al netto di IVA	
	COMUNE	ASET S.P.A.	COMUNE	ASET S.P.A.
IMU/TASI <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione; • Riscossione coattiva 	€ 1.454.000,00		€ 262.000,00	
IMPOSTA PUBBLICITA' <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€ 671.000,00		€ 151.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€ 150.000,00		€ 34.000,00	
TOSAP <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. 	€ 993.000,00		€ 179.000,0	

<ul style="list-style-type: none"> Riscossione coattiva 				
TARI <ul style="list-style-type: none"> Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. Riscossione coattiva 	€ 373.000,00		€ 67.000,00	
IMPOSTA DI SOGGIORNO <ul style="list-style-type: none"> Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. Riscossione coattiva *Il dato fa riferimento a avvisi di accertamento emessi e riscossi nel 2019	€ 60.000,00*		€ 11.000,00	
RISCOSSIONE COATTIVA: <ul style="list-style-type: none"> ENTRATE SERVIZI EDUCATIVI; ENTRATE SERVIZI SOCIALI; ENTRATE URBANISTICA; ENTRATE POLIZIA AMM.VA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; L'elenco è esemplificativo e non esaustivo.	€ 214.000,00		€ 38.000,00	
ALTRE ENTRATE ASET S.P.A.		€ 175.000,00		€ 31.500,00
Totale annuo	€ 3.932.000,00	€ 175.000,00	€ 742.000,00	€ 31.500,00
Totale concessione anni 6	€ 23.592.000,00	€ 1.050.000,00	€ 4.452.000,00	€ 189.000,00
Totale rinnovo concessione anni 2	€ 7.864.000,00	€ 350.000,00	€ 1.484.000,00	€ 63.000,00
Totale complessivo concessione (anni 6+2)	€ 31.456.000,00	€ 1.400.000,00	€ 5.936.000,00	€ 252.000,00
TOTALE CONCESSIONE (anni 6+2)	€ 6.188.000,00			

- con la stessa determinazione n. _____ veniva impegnato a carico del Bilancio del Comune di Fano annualità 2019-2020-2021, le somme di seguito indicate, comprensive di Iva, per il pagamento degli aggi presunti, dando atto che in sede di aggiudicazione si provvederà alla sistemazione contabile degli impegni in conseguenza delle risultanze di gara:

- euro 844.740,00 alla voce di bilancio 0104.13.354 del bilancio di previsione 2019-2021, per ciascuna delle annualità 2020-2021, impegno n.

- euro 44.000,00 alla voce di bilancio 0301.13.345 del bilancio di previsione 2019-2021, per ciascuna delle annualità 2020-2021, impegno n.

- euro 3.000,00 alla voce di bilancio 0406.13.354 del bilancio di previsione 2019-2021, per ciascuna delle annualità 2020-2021, impegno n.

- euro 3.000,00 alla voce di bilancio 1201.13.340 del bilancio di previsione 2019-2021, per ciascuna delle annualità 2020-2021, impegno n.

- euro 1.000,00 alla voce di bilancio 1209.13.327 del bilancio di previsione 2019-2021, per ciascuna delle annualità 2020-2021, impegno n.

- euro 9.500,00 alla voce di bilancio 1402.13.345 del bilancio di previsione 2019-2021, per ciascuna delle annualità 2020-2021, impegno n.

- euro 3.620.960,00 di cui si dovrà tenere conto nella formazione dei bilanci delle annualità successive (anni 2022-2023-2024-2025) secondo la stessa ripartizione di cui sopra per singolo servizio;

- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Daniela Mantoni – Dirigente Settore Servizi Finanziari e Direttore Tecnico dell'esecuzione il dott. Diego Boccalini – Funzionario presso l'Ufficio Tributi;

- la procedura di gara è così codificata: CIG n. – N. gara; il presente affidamento è così codificato: CIG n.

- a seguito delle sedute di gara mediante procedura effettuate in data _____, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore della _____, sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario,

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni Consip per le tipologie di servizi in oggetto, e che al momento della stipula del presente contratto non sono state attivate nuove convenzioni;

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 159/2011 hanno dato esito negativo;

- con determinazione n. _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari, si procedeva all'aggiudicazione definitiva della presente concessione, alla _____;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data _____, Prot. n. alle altre ditte concorrenti;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal _____;

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data _____;

- che con determinazione n. _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari,

si stabiliva che la decorrenza del contratto di concessione è fissata al _____ per la durata di sei anni, ad eccezione della riscossione coattiva della TARI per la quale la decorrenza è fissata al 1° Giugno 2020, fermo restando la durata di sei anni;

- il CIG che contraddistingue il presente servizio è il n. _____;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig. _____ dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la Residenza Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

La dott.ssa Daniela Mantoni, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta _____ che in persona del suo costituito rappresentante accetta, l'affidamento in concessione della gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie del Comune di Fano e dell'Aset S.p.A per il periodo di anni sei, a far data dal _____ e per il solo servizio di riscossione coattiva della TARI dall'1 giugno 2020 .

La concessione in particolare ha ad oggetto:

- a) accertamento, riscossione ordinaria e coattiva di imposta di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tosap,
- b) accertamento e riscossione coattiva dell'imu/tasi e della tari;
- c) riscossione coattiva delle altre entrate extratributarie e patrimoniali;
- d) servizio di supporto all'attività di accertamento e riscossione coattiva per l'imposta di soggiorno;
- e) il servizio, per conto di ASET S.p.A., di recupero giudiziale (riscossione coattiva) e stragiudiziale dei propri crediti in sofferenza derivanti dalla fatturazione:

- 1) della tariffa del Servizio Idrico Integrato
 - 2) degli importi per prestazioni di smaltimento rifiuti in discarica per conto di enti privati;
 - 3) di importi e canoni raccolta acque reflue industriali verso imprese;
 - 4) di canoni, compensi, locazioni e tariffe derivanti da servizi minori svolti da ASET,
- nonché il servizio di recupero giudiziale (riscossione coattiva) e stragiudiziale, previa eventuale attività di accertamento propedeutica, delle entrate TARI, ove ASET è stata incaricata dall'Ente Socio a procedere in qualità di soggetto erogatore del servizio di igiene urbana a tutte le fasi della riscossione sia ordinaria che coattiva.

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D.14.04.1910, n.639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato nella somma complessiva presunta di €._____, oltre Iva, per il servizio di gestione dei seguenti

tributi:

TRIBUTO/ ENTRATA		RISCOSSIONE ORDINARIA	ACCERTAMENTO per - PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E -OMESSA/INEFEDELE DICHIARAZIONE	RISCOSSIONE COATTIVA	AGGIO BASE	AGGIO OFFERTO
IMU/TASI		NO	SI	SI	20,00%	
PUBBLICITA'		SI	SI	SI	25,00%	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		SI	SI	SI	25,00%	
TOSAP		SI	SI	SI	20,00%	
TARI		NO	SI	SI	20,00%	
IMPOSTA DI SOGGIORNO		NO	SI	SI	20,00%	
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA		NO	NO	SI	20,00%,	

COATTIVA (A titolo esemplificativo e non esaustivo)	Entrate Servizi Educativi	NO	NO	SI	20,00%,	
	Entrate Servizi Sociali	NO	NO	SI	20,00%,	
	Entrate Urbanistica	NO	NO	SI	20,00%,	
	Entrate Polizia amministrativa	NO	NO	SI	20,00%,	
	Altre Entrate	NO	NO	SI	20,00%,	

Il citato importo per il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, è stato determinato moltiplicando per la durata della concessione (anni sei) il valore annuo indicativo dell'aggio offerto in sede di gara come segue:

Imposta	Totale importo annuo da incassare garantito	% aggio offerto	Ammontare annuo dell'aggio (al netto dell'Iva)	Iva 22%	Ammontare annuo dell'aggio (Iva compresa)
IMU/TASI <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione; • Riscossione coattiva 	€ 800.000,00				
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€ 700.000,00				
TOSAP <ul style="list-style-type: none"> • Riscossione ordinaria; • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€ 700.000,00				
TARI <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva 	€ 250.000,00				

IMPOSTA DI SOGGIORNO <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento per omesso/parziale versamento e omessa/infedele dichiarazione. • Riscossione coattiva *Il dato fa riferimento a avvisi di accertamento emessi e riscossi nel 2019	€ 60.000,00				
RISCOSSIONE COATTIVA: <ul style="list-style-type: none"> • ENTRATE SERVIZI EDUCATIVI; • ENTRATE SERVIZI SOCIALI; • ENTRATE URBANISTICA; • ENTRATE POLIZIA AMM.VA • VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; • L'elenco è esemplificativo e non esaustivo	€ 250.000,00				
TOTALE	€ 2.760.000,00				

Art. 2 –Corrispettivo, rendicontazioni e documentazione contabile

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito. Oltre all'aggio non spetta al Concessionario alcun'altra somma.

In particolare restano a carico del concessionario tutte le spese per lo svolgimento del servizio, ivi comprese le spese di notifica e le spese per procedure cautelari ed esecutive, oltre alle ulteriori spese, comprese le spese di soccombenza in giudizio, che per legge sono a carico del contribuente, non recuperate dal contribuente stesso il cui credito è risultato non riscosso per inesigibilità.

Non restano a carico del concessionario le spese di notifica e le spese per procedure cautelari ed esecutive oltre alle ulteriori spese, ivi comprese le spese di soccombenza in giudizio che per legge sono a carico del contribuente e recuperate dallo stesso in caso di effettivo pagamento, che pertanto saranno riconosciute, liquidate e pagate al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale.

Al contrario, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario le spese, a qualunque titolo sostenute, che non siano state recuperate dal contribuente.

Qualora l'importo delle riscossioni, per ogni singola entrata, per ciascun mese della concessione, sia inferiore complessivamente alla quota del minimo garantito di cui all'articolo 3.2 nell'importo proporzionale al numero di mensilità trascorse, non si darà corso al pagamento del corrispettivo; qualora tale situazione perdurasse per tutta l'annualità, il pagamento del corrispettivo, per singola entrata, avverrà solo a seguito di versamento da parte del Concessionario della differenza che consenta di raggiungere l'incasso minimo garantito per l'intera annualità anche tramite escussione della cauzione di cui all'art.10;

Art. 3 – Disciplina della concessione

Il concessionario, assumendo la gestione dei servizi individuati dal capitolato, subentra in tutti i diritti ed oneri spettanti al Comune, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In particolare, il concessionario deve:

1. Applicare le tariffe in vigore senza alcuna pretesa di compensi straordinari;
2. Stare in giudizio avverso ai ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei vari gradi di giudizio;
3. Impegnarsi a svolgere le attività indicate nel presente contratto, nel capitolato e negli allegati disciplinari tecnici di esecuzione, con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato e degli allegati disciplinari tecnici di esecuzione, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero.

Il Concessionario designa un Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come

previsto dalla normativa di settore.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara.

Art. 4 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Delibera del Consiglio Comunale n.127 del 15 Ottobre 2019;
- Determinazioni a contrattare n. _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari;
- Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinari Tecnici di esecuzione;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione n. _____ del _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari, di aggiudicazione della concessione;

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 5 – Luogo e durata della concessione

Il luogo dove verranno svolte le prestazioni del servizio è presso il Comune di Fano.

La concessione del servizio ha la durata di anni 6 (sei) con opzione di continuazione per eventuali ulteriori 2 (due) a decorrere dalla consegna del servizio, prevista dal 01 Febbraio 2020 per la

riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali ed altre entrate extratributarie e dal 01 Giugno 2020 per la sola attività di accertamento e riscossione coattiva della TARI, salvo i casi di risoluzione o recesso anticipato previsti al successivo art. 12.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo non superiore complessivamente a 2 (due) anni, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza alle medesime condizioni di concessione pattuite con il contratto iniziale, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art.11.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, in caso di modificazioni sostanziali del quadro normativo che dovessero variarne i presupposti ed alterarne la sostanza, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

Art. 6 – Sistema informatico-software

Il Concessionario per l'espletamento del servizio relativamente ai seguenti tributi:

- IMU/TASI
- TOSAP
- ICP/DPA
- Imposta di Soggiorno.
- Riscossione coattiva

posto che la banca dati tributaria costituisce servizio pubblico essenziale, dovrà utilizzare esclusivamente la piattaforma software denominata "Cityware/Cityware on line" messa a disposizione dal Comune di Fano al fine di garantire:

- Unificazione dei dati di proprietà, in unica piattaforma software attualmente in uso all'ufficio Tributi;
- Residenza dei dati relativi ai tributi precedentemente elencati nel Datacenter del Comune di Fano;

- Presidio dell'andamento dei Servizi esterni, attraverso unica piattaforma di Rendicontazione;
- Si riportano in via preliminare alcuni prerequisiti tecnici della suddetta piattaforma software integrata, in uso presso la Stazione appaltante, su cui si troveranno ad operare le affidatarie dei servizi operativi:

Multi-Piattaforma lato Client:	Windows, Linux, Mac
Indipendenza dal browser WEB	Gli applicativi WEB-Based, sono funzionanti sui più recenti e comuni browser web presenti sul mercato senza modificazioni sostanziali nell'interfaccia per gli utenti finali.

Ulteriori caratteristiche sono:

- La suite permette la connessione dei sistemi su rete Lan Ethernet e protocollo TCP/IP,
- La suite utilizza una interfaccia grafica avanzata. (Windows, LINUX, MacOS),
- La suite è multi-database e multi-piattaforma sia per quanto consta il sistema operativo che per l'architettura di rete e per il Data base server,
- Per il lato Client la suite può utilizzare Microsoft oltre a MacOS e LINUX,
- I Browser supportati sono: Firefox, Explorer, CHROME e Safari.

Il Comune di Fano gestisce in esclusiva la profilazione degli accessi, che saranno concessi in prima istanza nella misura nominativa di :

1. Responsabile del Servizio;
2. Operatori addetti per ogni Servizio attivato.

Su espressa richiesta dell'Affidataria, potranno essere attivati ulteriori accessi nominativi (Codice Fiscale), di natura Operativa .

L'Affidataria sarà responsabile dell'operato delle proprie risorse designate e di ogni utilizzo del Sistema Informatico, nell'espletamento dei Servizi oggetto del presente appalto.

L'utilizzo della Piattaforma Software Cityware, in dotazione alla Stazione Appaltante per l'erogazione dei Servizi, rappresenta un prerequisito fondamentale di partecipazione alla gara.

Per quanto riguarda la TARI, il Concessionario dovrà gestire il servizio con propri sistemi informatici idonei a rispettare quanto previsto dal relativo disciplinare (lett.D) che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Art. 7 – Obblighi del Concessionario

Dal giorno delle consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario ha assunto l'intera responsabilità del servizio oggetto del presente contratto ed è subentrato al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali di riferimento.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti, commessi e dipendenti. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Fano, potrà disporre tutti i controlli che riterrà opportuni. Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione del Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Fano per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Il Concessionario ha prodotto la polizza assicurativa RCT n. , rilasciata da _____ con validità dal _____ giusta quietanza del _____, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale per qualunque causa dipendente dal contratto assunto, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In polizza è inclusa la clausola di rinuncia da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Fano. Inoltre il Comune di Fano dovrà essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempre che connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

In ragione delle peculiari caratteristiche del presente contratto di concessione in cui la traslazione del

rischio operativo incide in modo rilevante sugli equilibri di bilancio del Comune di Fano e di Aset spa, il contraente ha costituito, al fine della stipula contrattuale, cauzione definitiva mediante fidejussione conforme al modello tipo di cui al D.Lgs.50/2016 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione _____ del valore di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) a copertura dell'intero periodo contrattuale di anni 6, ovvero per la durata di anni _____ ,

Nel caso in cui detta fidejussione preveda un termine inferiore alla durata della concessione, dovrà contenere espressamente l'ipotesi di escussione nel caso di mancato rinnovo della stessa, con il medesimo o diverso garante, entro n.6 mesi dal termine di scadenza.

Art. 8 – Responsabile della concessione

Il Concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Art. 9 – Personale del concessionario

Il servizio deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione d'impresa.

Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n.112/1999.

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. si applica nei confronti dei dipendenti del precedente gestore (Andreani Tributi) la "clausola sociale armonizzata". Pertanto il nuovo gestore, nel caso in cui, in ragione della presente concessione, abbia necessità di assumere personale nel rispetto della propria autonomia di organizzazione delle attività, dovrà prioritariamente proporre apposito

contratto individuale di lavoro subordinato ai dipendenti del precedente concessionario adibiti alle relative attività per il Comune di Fano sulla base delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica di gara. Ove sussista un'oggettiva continuità di fatto delle suddette mansioni l'appaltatore non potrà sottoporre i nuovi contratti di lavoro a periodo di prova. Il numero dei dipendenti è quello mediamente in forza nel semestre precedente e pertanto è costituito come segue:

ELENCO PERSONALE DIPENDENTE AGENZIA FANO

n. 1	impiegato	2°liv.	full time	100,00%	addetto gestione tributi
n. 1	impiegato	3°liv	full time	100,00%	addetto gestione tributi
n. 1	impiegato	3°liv.	part-time	85,00%	addetto gestione tributi
n. 1	impiegato	3°liv.	part-time	75,00%	addetto gestione tributi
n. 1	impiegato	4°liv.	full time	100,00%	addetto gestione tributi
n. 1	impiegato	4°liv.	part-time	75,00%	addetto gestione tributi
n. 1	impiegato	5°liv.	full time	100,00%	addetto gestione tributi
n. 1	operaio	5°liv.	part-time	65,00%	addetto affissioni

Tenuto conto che l'oggetto del contratto di concessione non è riferibile ad alcun CCNL di categoria applicabile *erga omnes* (quindi non sussistendo i presupposti per l'applicazione vincolata dello stesso) il trattamento economico dei dipendenti soggetti alla clausola sociale non potrà essere inferiore a quello precedentemente in godimento.

Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del responsabile del servizio Tributi, nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle

organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Art. 10 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n.81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il Concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sua sostituzione.

Art. 11 – Sportello del concessionario

Il Comune di Fano nell'interesse generale dei contribuenti, concede al Concessionario, in locazione

attiva, (canone mensile € 740,00 IVA esclusa) per il periodo di validità della concessione, i locali attigui alla sede dell'Ufficio Tributi comunale, composto da n.5 vani. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese, per tutta la durata del contratto, l'arredamento e le attrezzature elettriche ed informatiche (telefono, fax, fotocopiatrice, personal computers con collegamento internet e indirizzo e-mail, ecc.).

Le spese relative alla manutenzione ordinaria, pulizie, manutenzione impianti e tutte le utenze (energia elettrica, telefono, riscaldamento, servizio idrico) sono a carico del concessionario.

Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno di un'insegna con la dicitura "Concessionario del servizio di riscossione delle entrate del Comune – Ditta

nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro 10 giorni dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico secondo i tempi e modi indicati nell'offerta di gara.

Gli orari di apertura indicati in sede di offerta tecnica, dovranno essere concordati con il Comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari.

Art. 12 – Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Il concessionario , oltre la data di scadenza del contratto, non potrà procedere all'emissione ed alla notifica di nuovi atti di accertamento.

Tutta l'attività di accertamento e riscossione (compresa la coattiva), dovrà ritornare in capo al Comune di Fano.

Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza del Comune di Fano.

Il Concessionario deve comunque e in ogni caso consegnare al Comune, o al soggetto che dovesse

subentrargli, gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti e tutta la documentazione relativa, compresi gli elenchi e la rendicontazione dei pagamenti delle rateizzazioni in corso.

Il concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti ingiuntivi o provvedimenti cautelari ed esecutivi ma dovrà portare a termine esclusivamente gli atti ingiuntivi o i provvedimenti cautelari ed esecutivi che, alla data di scadenza della concessione, siano in corso di esecuzione.

Il concessionario dovrà provvedere, alla data di scadenza della concessione, alla trasmissione di un elenco delle procedure in esecuzione.

Entro 30 giorni dalla scadenza della concessione tutto il materiale cartaceo, le metodologie e le procedure anche organizzative nonché la documentazione inerente e conseguente all'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare verrà consegnato in proprietà all'amministrazione comunale senza alcun compenso.

Art. 13 – Divieti

I servizi affidati in concessione sono qualificabili come servizi pubblici e devono, pertanto, essere svolti con continuità senza interruzioni e per nessuna ragione potranno essere sospesi e/o abbandonati.

Art. 14 – Subappalto e cessione del contratto

Fatto salvo per i servizi di imbustamento e postalizzazione, per tutte le altre attività è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare i servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.

È fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi del precedente comma, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 15 – Controlli

Il comune, per mezzo del Dirigente competente in materia di tributi, al fine di verificare la correttezza di tutte le fasi di attività, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio. A tal fine avrà libero accesso agli uffici ed ai locali del Concessionario.

Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Il Concessionario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori del Comune, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

Art. 16 – Inadempienze e penalità

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al Concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate.

Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali.

La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle penalità, determinate dal Dirigente

competente in materia di tributi, che vanno da un minimo di €.1.000,00 ad un massimo di €. 20.000,00 secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il Concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al Concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

L'ammontare delle penali verrà detratto dalle somme a suo credito spettanti a titolo di aggr. nel secondo mese successivo.

Per notificazione si intende la trasmissione a mezzo PEC.

Art.17 – Decadenza e clausola risolutiva espressa

La decadenza del Concessionario è pronunciata dall'Ufficio competente dell'Ente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'escussione della cauzione di cui all'art. 10 e l'eventuale applicazione della penale;;
- c. apertura procedimento di concordato preventivo, fallimento ecc. a carico del Concessionario salvo

diverse disposizioni legislative;

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile al verificarsi anche di una sola delle seguenti gravi irregolarità:

- a) ritardo nell'avvio del servizio per cause non imputabili al Comune;
- b) sospensione ingiustificata del servizio per almeno 3 (tre) giorni;
- c) omesso invio al Servizio Tributi nei termini di cui all'art.7, comma 4, dell'elenco del personale impegnato nel servizio, in osservanza dell'obbligo di cui al medesimo articolo del presente capitolato;
- d) omessa comunicazione al Servizio Tributi, nei termini di cui all'art. 1, del nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo;
- e) omesso invio della polizza assicurativa alla cui stipula l'aggiudicatario è tenuto a norma del presente capitolato;
- f) omessa sostituzione, a richiesta del Comune, del personale impegnato nel servizio, a seguito di accertamento di inadeguatezza professionale;
- g) mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato;
- h) danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell'aggiudicatario;
- i) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- j) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui all'art.13 del presente Capitolato;
- l) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
- m) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall'Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni;

n) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di G.M. n.503/2013, ai sensi dell'art.7 del presente Capitolato;

o) mancato rispetto, in ogni momento in costanza di rapporto contrattuale, dei valori costituenti gli elementi valutativi di tipo quantitativo indicati dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnica da questo proposta;

p) mancato rispetto, in ogni momento in costanza di rapporto contrattuale, delle prescrizioni previste nei singoli capitolati tecnici (Parte II – Descrizione dei servizi) tra le quali si segnalano:

- il termine per la notifica degli avvisi di accertamento;

- il termine per la predisposizione e deposito degli atti presso la Cancelleria del Tribunale in caso di insinuazione al passivo qualora siano state attivate procedure concorsuali;

q) omessa rendicontazione, di cui all'art. 4.3, comma 1, nei termini ivi stabiliti;

In caso di decadenza o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, il Concessionario cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il Concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, con riserva di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi anche per il risarcimento del maggior danno subito, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al Concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

In caso di decadenza o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, al

Concessionario sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Per ogni altro inadempimento non espressamente contemplato nella presente disposizione si applicano gli artt. 108, D.lgs. 50/16 e art. 1454 del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 18 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sia durante il presente contratto che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune di Fano.

Art. 19 - Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 20 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto

compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 21 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 22 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 24 - Trattamento dati personali

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte della società per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi

dell'art. 28 del GDPR, la società che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del

Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub -responsabili, quali a titolo esemplificativo

l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di

revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di nomina integra un inadempimento contrattuale che, pertanto, può causare la risoluzione del contratto su iniziativa del titolare del Trattamento.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Art. 25 - Spese

Le spese relative al presente contratto, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € _____(euro), per diritti di segreteria.

Il presente contratto di concessione, riguardando la materia di accertamento e riscossione tributaria, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso in applicazione a quanto disposto dall'art. 7, ed allegata tabella art. 5), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 26 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ;

- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Dirigente Servizi finanziari dott.ssa Daniela Mantoni Sig. _____

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)